

**Comune di Cecina**

**Allegato 1**

**Convenzione**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DI PROPRIETA’ COMUNALE**

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede Comunale di P.zza Carducci 28, in Cecina,

**TRA I SIGNORI**

1) Il/la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e domiciliato/a per la funzione nella sede Comunale di P.zza Carducci 28, CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_interviene nel presente atto quale Responsabile dell’Ufficio di questo Comune, preposto/a rappresentare l’Ente ai sensi del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che di seguito per brevità verrà chiamato **“Concedente”**;

2) Il/la Sig.re/ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e residente a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che di seguito verrà chiamato/a **“Affidatario”;**

**PREMESSO**

* che l’Amministrazione Comunale di Cecina con Delibera del Consiglio Comunale n. XXXX del XXXX ha approvato il “Disciplinare delle adozioni delle aree verdi e degli elementi di arredo urbano di proprietà comunale”
* che il/la Sig./Sig.ra con istanza assunta al protocollo n. XXXXX del XX/XX/XXXX ha presentato la richiesta di adozione dell’area verde ubicata in Cecina, via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dell’estensione di mq\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per ilo periodo dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la seguente finalità:

interventi di manutenzione ordinaria (cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati, lavorazione del terreno, cura delle aiuole e quant’altro necessario alla tutela e alla cura);

riconversione e manutenzione (nuova progettazione dell’area);

acquisto e posa in opera di arredi (es. fioriere, panchine, attrezzature ludiche ecc.)

* che la Polizia Municipale in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha espresso il parere di competenza in merito alla conformità al codice della strada;
* che l’Ufficio tecnico/manutenzioni in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ha espresso il parere di conformità ai regolamenti comunali del verde, e per la posa in opera degli arredi della conformità dei medesimi alla pianificazione degli arredi comunali nonché del rispetto della normativa in materia di sicurezza;
* che la Giunta Comunale con Delibera n. XXX del XX/XX/XXXX ha assentito alla concessione in donazione di detta area.

**Tutto ciò premesso**, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, il/la sottoscritto/a, Sig./Sig.ra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_della ditta/associazione, dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte il *Disciplinare delle adozioni delle aree verdi e degli elementi di arredo urbano di proprietà comunale* approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° XXX del XX/XX/2025 e si obbliga ad accettare ed osservare quanto disposto dal medesimo e dalla presente convenzione*,*

**SI STIPULA**

**Articolo 1 – identificazione dell’area**

**1.** Il Concedente concede all’Affidatario, come in premessa identificati, l’area sita in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ distinta al Catasto del Comune di Cecina al Foglio \_\_\_\_\_\_\_Mappale/i \_\_\_\_\_ per complessivi mq. \_\_\_\_\_\_\_ al fine di provvedere alla sua manutenzione, come indicato nell’istanza assunta al protocollo n. XXXX del xx/xx/xxxx e che si allega al presente atto **“Allegato 2” (scheda tecnica).**

2. l’Affidatario si fa carico di eseguire tutti i lavori e/o fornire gli arredi a titolo gratuito, senza nulla pretendere in cambio dall’Amministrazione comunale.

**Articolo 2 – consegna dell’area e durata della convenzione**

1. Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con il personale dell’Ufficio Patrimonio e Tecnico/Manutentivo, secondo le rispettive competenze.

2. La presente convenzione ha la durata di XXXXX decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta, da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, e comunque previa valutazione favorevole da parte dell’Ufficio tecnico/manutenzione rispetto alla corretta gestione del periodo di adozione precedente, e della conseguente deliberazione della Giunta Comunale;

**Articolo 3 – tipologia di intervento**

La tipologia di intervento sull’area verde adottata è la seguente, come da scheda tecnica allegata:

**a. la manutenzione ordinaria,** cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuale concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura, piantumazione di erbacee annuali e/o perenni e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

1. *Oppure*

**b. la riconversione e manutenzione,** cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'Area Comunale competente e della Giunta Comunale e nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del presente articolo;

*Oppure*

**c.** **acquisto e posa in opera di arredi** (quali ad esempio: fioriere, panchine, rastrelliere per biciclette, cestini raccolta di piccoli rifiuti, attrezzature ludiche e attrezzature sportive ad uso libero ed ogni eventuale proposta di attrezzature e/o arredo urbano) da posizionare sua aree pubbliche verdi, parchi e giardini, nonché su strade e piazze pubbliche della città, previo parere positivo dell'Area Comunale competente e della Giunta Comunale, e nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del presente articolo;

**Articolo 4 – Pannelli di segnalazione**

1. L’Affidatario è autorizzato a pubblicizzare l’adozione e la presa in carico dell’area, collocando all’interno della stessa cartelli riportanti la scritta “*SPAZIO ADOTTATO DA…...”o*ppure targhette riportanti la scritta *“DONATO DA…..”*

2. Nel cartello deve essere inserita esclusivamente la denominazione del soggetto affidatario, con eventuale logo; è vietato rappresentare pubblicità di altre aziende, imprese, ditte, ecc. pena la decadenza immediata della convenzione senza che l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie. I cartelli non possono contenere frecce direzionali, nè indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta.

3. I cartelli devono rispettare quanto previsto dal *Disciplinare* e dalla relativa scheda n. 3 allegata allo stesso, ed essere preventivamente approvati dal Responsabile dell’Ufficio tecnico/manutenzioni e Polizia Municipale;

**Articolo 5– Proprietà dell’area**

**1.** L’area adottata rimane permanentemente destinata ad uso pubblico, e di esclusiva proprietà del Comune di Cecina che può accedere alla stessa ogni qualvolta sia necessario per intitolazioni, esecuzione di lavori di manutenzione delle strade o delle aree adiacenti, ovvero ragioni di pubblico interesse.

**Articolo 6– Obblighi dell’Affidatario**

**1.** L’Affidatario che prende in consegna l’area/lo spazio pubblico, si impegna e garantisce che:

- gli interventi non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo dell'area.

- tutti gli interventi devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni prescritte dall'Amministrazione.

- per gli interventi di piantumazione di arbusti, siepi e piante di ogni dimensione si deve tenere di conto delle prescrizione del Regolamento comunale del verde;

- tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici sia strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti e con le regolamentazioni comunali;

- non utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi;

- mantenere la salvaguardia degli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento;

- Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta già approvata dal Comune, deve essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante;

- in caso di manutenzione ordinaria, riconversione, manutenzione e posa in opera di arredi, l’esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, affidata a terzi, debba essere svolta da soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 94, 95, 98 del D.lgs 36/2023, operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, e risarcire eventuali danni a cose o persone derivanti dall’esecuzione dei lavori;

- l'area/lo spazio pubblico siano conservati nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza;

- non inserire strutture e/o cippi commemorativi all’interno delle aree verdi adottate, fatti salvi i casi in cui il proponente sia il Comune stesso;

- evitare qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori;

*-* comunicare tempestivamente all’Ufficio Tecnico/Manutenzioni impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla Convenzione, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi;

- comunicare tempestivamente all’Ufficio Tecnico/Manutenzioni, l’inizio e la fine dei lavori;

- concordare, caso per caso, in considerazione della situazione di fatto e di fattibilità relativa all'area richiesta, gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica;

- rimuovere i cartelli pubblicitari eventualmente installati, a fine convenzione.

**Articolo 7 – Cause di recesso e risoluzione**

1. L’adottante può recedere dall’accordo con comunicazione scritta da presentare almeno 90 gg prima della data di recesso previo accertamento dello stato dei beni pubblici adottati. Nel caso in cui il bene non venisse ritenuto idoneo l’adottante dovrà provvedere al ripristino.

2. Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, a causa della necessità di disporre direttamente o per altri fini, dell’area, potrà interrompere uno o più interventi programmati o l’adozione del bene, a partire dal terzo mese successivo a quello di sottoscrizione della convenzione, con rimborso dei costi sostenuti debitamente documentati e non ancora ammortizzati anche sulla base della durata della convenzione ed alla tipologia degli interventi eseguiti. Il Comune dovrà dare, salvo che sia possibile e salvo casi d’urgenza, un preavviso di 30 gg.

3. La Convenzione sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell’adottante, nei seguenti casi:

-quando l’area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato e con adeguato decoro e sicurezza;

- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso da parte del pubblico. In tal caso il Comune invierà formale richiamo all’adottante, e se entro 15 gg l’adottante non interverrà, l’adozione sarà revocata d’ufficio.

Nei casi di cui sopra, la risoluzione avverrà con apposito atto del Responsabile del Settore competente.

4. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest’ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

5. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la convenzione si intenderà decaduta e il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo all’affidatario.

**Articolo 8 – Riconsegna dell’area**

**1.** L’ Affidatariosi impegna a riconsegnare al Comune di Cecina, al termine dell’adozione, l’area in perfetto stato con tutte le migliorie apportate e cedendo al Comune ogni opera od impianto sia tecnologiche che di arredo, realizzato senza nulla pretendere come corrispettivo e/o indennizzo.

**Articolo 9 – Responsabilità delle parti**

**1.** L’affidatario, durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione e/o installazione di beni, fatti in prima persona o per mezzo di ditte specializzate, assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione delle attività/lavori, manlevando il Comune di Cecina da ogni responsabilità.

2. Rimane invece a carico dell’Amministrazione comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti dei terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e della titolarità dell’area stessa.

**Articolo 10 -Divieto di cessione della Convenzione**

**1.** La presente Convenzione non può essere soggetta a voltura e/o cessione ad altri soggetti. E’ assolutamente vietata la possibilità di cedere gli spazi pubblicitari a soggetti terzi, a pena di decadenza immediata dell’adozione.

**Articolo 11 – Disciplina applicabile e norme di rinvio**

**1.** Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si riferiscono al *Disciplinare* e alle disposizioni vigenti in materia, nonchè al Codice Civile, al Codice della Strada ed al suo regolamento di attuazione.

**Articolo 12 -Spese di trascrizione**

**1.** Il Comune curerà la trascrizione sui registri immobiliari degli obblighi derivanti dalla presente convenzione di adozione.

**2.** Tutte le spese relative e conseguenti alla sottoscrizione della presente Convenzione, comprese quelle di trascrizione, sono a totale carico dell’Amministrazione Comunale.

**Articolo 13 - Contenzioso e foro competente**

**1.** Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Livorno.

La presente Convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente

L’Affidatario Il Concedente